

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE  
Sentenza 29.12.2010 n. 45666

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di  
Brescia;

avverso la sentenza resa in data 9-11-2010 dalla Corte di Appello di Brescia, sezione 1<sup>^</sup> penale;

nei confronti di: J.G.L., nato a (OMISSIS);

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., dott. SELVAGGI Eugenio,  
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Fatto  
Osserva

1.- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 9-11-2010, la Corte di Appello di Brescia, sezione 1<sup>^</sup> penale, ha rifiutato la consegna di J. G.L. per il mandato di arresto Europeo emesso dalla Pretura di Oradea (Romania) in data 3-10-08 in esecuzione della sentenza n. 1399/06 resa dalla stessa Pretura di Oradea in data 7-7-06, divenuta irrevocabile tramite la decisione del Tribunale di Bihor del 20-11-06, in quanto i fatti per i quali era stata emessa il mandato di arresto non erano previsti come reato dalla Legge italiana.

Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2.

Premette che i fatti oggetto del mandato di arresto Europeo erano costituiti da due distinte ipotesi di reato previste dagli artt. 12 e 13 della Legge della Repubblica Romania n. 87/1994, nuova numerazione data tramite la L. n. 161 del 2003 di modifica della L. n. 87 del 1994, art. 11, lett. b), e art. 11, lett. c), con applicazione dell'art. 33 e dell'art. 13 del codice penale rumeno, e che la Corte di Appello di Brescia, pur avendo qualificato tali ipotesi come reati fiscali, ha concluso che si trattava di fatti non previsti come reato dalla Legge italiana, escludendo nel caso in esame la operatività della deroga al principio della doppia punibilità stabilita dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 in quanto nella fattispecie non si trattava di "differenza di imposte, ma della soglia di punibilità non raggiunta", essendo i fatti accertati dalla Autorità Giudiziaria Rumena astrattamente riconducibili, per la legislazione italiana, alla omessa tenuta delle scritture contabili (non più prevista come reato a seguito della L. n. 154 del 1991) ed al reato di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,

art. 5, senza superare la soglia di imposta evasa (Euro 77.468,53), prevista da tale norma.

Il Procuratore Generale sottolinea che, una volta ritenuto che si verteva in materia di tasse ed imposte, la Corte di Appello non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, ma avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, della stessa Legge, e cioè valutare la assimilabilità per analogia tra "tasse e imposte" previste in Italia e Romania e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia (reclusione pari o superiore ad anni tre). Tale verifica si sarebbe sicuramente conclusa con esito positivo, posto che il D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4 e 5 nelle cui previsioni potevano ricondursi i fatti accertati in (OMISSIS), prevedevano una sanzione pari o superiore ai tre anni di reclusione.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la errata interpretazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1. I fatti storici accertati dalla Autorità Giudiziaria Rumena a carico del prevenuto erano, infatti, in ogni caso riconducibili nell'area penalmente rilevante anche per il nostro ordinamento, realizzando gli estremi dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., oltre a quelli di cui all'art. 485 c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1.

Avendo limitato la verifica della sussistenza del requisito della doppia punibilità partendo, anziché dalle fattispecie concrete (come desunte dal contenuto delle sentenze dell'Autorità Giudiziaria Rumena), da quelle astratte di reato solo ad alcune fattispecie di reati fiscali ipotizzabili nei fatti concreti ed accertati a carico dello J. (la omessa tenuta della contabilità (fattispecie oramai depenalizzata) e la omessa presentazione di dichiarazione annuale, per la quale si riscontrava, oltre tutto, non l'assenza di corrispondenza del fatto tipico alla fattispecie astratta ma il mancato superamento della soglia di punibilità prevista in materia di imposta evasa), la Corte di Appello di Brescia avrebbe ritenuto erroneamente insussistente nel caso di specie la ricorrenza del requisito di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1.

2 .-. Il ricorso è fondato.

La L. n. 69 del 2005, art. 7 dopo avere sancito, nel suo comma 1, il principio della doppia punibilità, prevede, al comma 2, una espressa deroga alla applicabilità di tale principio in materia di tasse e imposte, stabilendo che esso non trova applicazione, quando la Legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e di imposte della Legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia - aggiunge il citato comma 2 - deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse e imposte per le quali la Legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

La Corte di Appello di Brescia, dopo avere qualificato come reati fiscali per la Legge italiana le violazioni accertate dalla Autorità Giudiziaria Rumena a carico del prevenuto, ha, tuttavia, escluso nel caso in esame la operatività della deroga al principio della doppia punibilità stabilita dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 sostenendo che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio non si trattava di "differenza di imposte, ma della soglia di punibilità non raggiunta", essendo i fatti accertati dalla Autorità Giudiziaria Rumena astrattamente riconducibili, per la legislazione italiana, alla omessa tenuta delle scritture contabili (non più prevista come reato a seguito della L. n. 154 del 1991) ed al reato di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 senza superare la soglia di imposta evasa (Euro 77.468,53), prevista da tale norma.

Così facendo la Corte di Appello ha eluso la applicazione della L. n. 49 del 2005, art. 7, comma 2 norma che, come si è visto, esclude il requisito della doppia punibilità in subiecta materia quando la Legge italiana prevede lo stesso tipo di tasse o imposte ma "non contiene lo stesso tipo di disciplina". Infatti, una volta accertato che si verteva in materia di tasse ed imposte, la Corte di Appello non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1 ma avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui

all'art. 7, comma 2, della stessa L., e cioè valutare la assimilabilità per analogia tra "tasse e imposte" previste in Italia e Romania e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia (reclusione pari o superiore ad anni tre). Verifica che avrebbe dato sicuro esito positivo, posto che il D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4 e 5, nelle cui previsioni potevano ricondursi i fatti accertati in (OMISSIS), prevedevano una sanzione pari o superiore ai tre anni di reclusione.

D'altra parte correttamente il ricorrente ha anche rilevato che, prendendo in esame le fattispecie concrete (come desunte dal contenuto delle sentenze dell'Autorità Giudiziaria Rumena) e non limitandosi alle ipotesi astratte del reato, emergevano chiaramente a carico dello J. anche gli estremi dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., oltre a quelli di cui all'art. 485 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1. nè deriva che anche il requisito della doppia punibilità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1 è stato erroneamente valutato dalla Corte di Appello di Brescia.

3.-. Si impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, che, nel decidere, darà applicazione ai principi sopra enunciati. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 5.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, per nuovo giudizio. Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 5.

Così deciso in Roma, il 29 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2010